

CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 PER ACCEDERE AI FONDI REGIONALI RELATIVI AD INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE/RINATURAZIONE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI (D.G.R. 18-2319 DEL 20/11/20 E D.D. A1604B n° 708 DEL 09/12/20) CON FONDI DI CUI ALL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 6 DICEMBRE 2004, N. 15/R.

Individuazione dell'Ente Capofila, delegato ai rapporti con la Regione Piemonte e della stazione appaltante.

I sottoscritti, in nome e per conto degli Enti Rappresentati di seguito elencati:

ENTE RAPPRESENTATO	NOMINATIVO E QUALIFICA DEL RAPPRESENTANTE (Presidente – Sindaco – Facente funzione - Assessore o Funzionario delegato)
Comune di CARBONARA SCRIVIA	Flaviano Gnudi – Sindaco
Comune di CASSANO SPINOLA	Alessandro Busseti - Sindaco
Comune di NOVI LIGURE	Dario Grassi - Dirigente
Comune di POZZOLO FORMIGARO	Domenico Miloscio - Sindaco
Comune di TORTONA	Federico Chiodi - Sindaco
Comune di VILLALVERNIA	Franco Persi - Sindaco
Provincia di ALESSANDRIA	Gianfranco Lorenzo Balbi - Presidente

Preso atto della comunicazione della Provincia di Alessandria in data 30/03/202 per promuovere, insieme agli Enti Pubblici interessati per competenze territoriali e ai soggetti portatori d'interesse del bacino fluviale del Torrente Scrivia nell'ambito del SIC-ZPS "Greto dello Scrivia" IT1180004 ora ZPC, la predisposizione di un progetto con finalità di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche del suddetto corpo idrico, secondo i criteri del Bando Pubblico emanato dalla Regione Piemonte in esecuzione della D.G.R. dell' 20 novembre 2020 n. 18-2319 e della successiva D.D. 9 dicembre 2020 n. 708/A1604B;

Visto il punto 3) del Bando pubblicato dalla Regione Piemonte per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R n. 18-2319 del 20 novembre 2020, secondo il quale i Comuni, le Province e gli Enti gestori delle aree naturali protette e aree Natura 2000, diversi dalla Regione Piemonte, possono stipulare accordi tra loro ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, che recita:

- "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, c. 2 e 3.
- 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Finalità della Convenzione

La Provincia di Alessandria in quanto gestore dell'area protetta Natura 2000 e i Comuni di Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Tortona e Villalvernia, questi ultimi territorialmente sede degli interventi previsti e possibili beneficiari degli stessi, concordano di partecipare al Bando tramite l'accordo tra soggetti, formalizzato mediante convenzione sottoscritta in forma digitale dagli interessati, secondo il disposto del punto 3) "*Soggetti Beneficiari*" del citato bando.

Art. 3 – Attribuzione di funzioni

1. In esecuzione di quanto previsto dal punto 2) sopra citato, tutti gli Enti interessati individuano nel Comune di Villalvernia, che formalmente accetta, la funzione di capofila del progetto per la presentazione congiunta della domanda di finanziamento, impegnandosi a tenere, in nome e per conto di tutti i sottoscrittori che lo delegano tramite la presente Convenzione, i rapporti con la Regione Piemonte sia in fase di richiesta sia in quella di istruttoria sia, infine, nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria di cui al punto 9) del bando.

2. In ottemperanza a quanto previsto dallo stesso punto del bando, preso atto delle difficoltà della maggior parte delle Amministrazioni Comunali a fungere da stazione appaltante, principalmente per ragioni di carenze di organico, sentito in tal senso il Dirigente regionale responsabile del Bando, tutti gli Enti Comunali convengono di indicare la Provincia di Alessandria quale soggetto con funzione di stazione appaltante, pur senza svolgere direttamente investimenti materiali.

L'Ente Provinciale si è reso disponibile a svolgere tale funzione a supporto del comune capofila tramite la propria C.U.C. e, aderendo alla presente convenzione, si impegna formalmente in tal senso nei confronti di tutti gli altri sottoscrittori e della Regione Piemonte.

La sottoscrizione della presente convenzione ad opera dell'Ente Provinciale, assume inoltre la valenza di promozione dell'iniziativa per i possibili risvolti positivi sul mantenimento e sulla implementazione della biodiversità ecologica del sito ZPC, del quale è attuale Ente gestore.

ART. 4 – Adempimenti amministrativi per la presentazione del progetto

1. Il Comune di Villalvernia, in nome e per conto dei sottoscrittori del presente accordo, conferirà l'incarico di redazione del progetto definitivo ad un gruppo di lavoro di professionisti esperti in materia per la predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda di finanziamento secondo quanto dettagliato al punto 8.4 del bando, riconoscendo successivamente alla pubblicazione della graduatoria ai professionisti incaricati la somma complessiva di € 6.000,00 (seimila/00), oltre oneri e Iva se dovuta, indipendentemente dall'esito finale del bando.

Qualora non venisse concesso il finanziamento, ai professionisti incaricati sarà riconosciuto comunque tale l'importo complessivo di € 6.000,00, che sarà sostenuto in quota parte uguale da ciascun Comune sottoscrittore della convenzione, con un contributo di 1000 € netti per ogni Ente.

2. In merito a questo ultimo aspetto le parti danno atto altresì, che i professionisti incaricati della redazione del progetto definitivo provvederanno, solo dopo che il Comune capofila avrà concluso la procedura di individuazione dei beneficiari da parte della Regione Piemonte, a fatturare a quest'ultimo il corrispettivo spettante per l'attività prestata per la redazione del progetto definitivo richiesto dal Bando, in quanto soggetto dal quale avranno ricevuto la formalizzazione dell'incarico in nome e per conto di tutti gli altri Enti. Tale spesa potrà essere recuperata pro quota da ciascun Comune direttamente dalla Regione Piemonte in caso di finanziamento del progetto, poiché rientrante tra le somme a disposizione per le spese tecniche.

2. Tutti i comuni interessati dovranno singolarmente provvedere, prima della presentazione dell'istanza di finanziamento da parte del Comune capofila, all'approvazione del progetto definitivo con specifico provvedimento amministrativo che dovrà essere integralmente allegato al progetto solo nel caso del

comune capofila e semplicemente connotato, con la mera indicazione degli estremi dell'atto, per quanto riguarda tutti gli altri Comuni presenti in Convenzione, in applicazione di quanto previsto al punto 8.4a) del Bando.

ART. 5 – Modalità di gestione tra gli Enti in caso di finanziamento

In caso di ottenimento del finanziamento e in applicazione del punto 3 del Bando, il Comune di Villalvernia quale Ente Capofila, sarà l'Ente beneficiario del contributo e la Provincia di Alessandria svolgerà il ruolo di Stazione Appaltante utilizzando la propria C.U.C. ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2016, S.O., ex art. 3 lett. a).

La Provincia di Alessandria, in qualità di Stazione Appaltante, al fine di garantire il raccordo funzionale e l'omogeneità strutturale dell'opera che interessa interventi da realizzarsi su più aree collocate sulla medesima asta fluviale e finalizzate alla protezione e recupero della qualità delle acque, potrà prevedere, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs 50/2016, il frazionamento tecnico dell'opera medesima mediante la suddivisione della stessa in lotti funzionali, intesi come insieme di opere aventi un oggetto specifico da aggiudicare, anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne la funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente da quella delle altre parti.

A tal fine, quest'ultima potrà altresì affidare specifici incarichi di supporto al R.U.P. ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 31 co. 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, come approvate con Deliberazione n. 973/2016 in data 14/09/2016 e successivamente aggiornate con Deliberazioni n. 138/2018 e 417/2019 adottate, rispettivamente, in data 21/02/2018 e 15/05/2019.

ART. 6 – Durata di validità della Convenzione

Gli Enti sottoscrittori del presente accordo convengono che la validità e l'efficacia del presente sinallagma è relativa a tutto il periodo che va dalla sottoscrizione degli atti amministrativi preliminari alla presentazione dell'istanza sino alla presentazione/rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o altro documento equipollente, che attesti la buona esecuzione degli interventi realizzati, compresa l'assenza di controversie e/o opposizioni.

ART. 7 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme relative alle forme di consultazione e di interpretazione previste per le convenzioni tra pubbliche amministrazioni.

Firma dei Legali Rappresentanti

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.